



TRIBUNALE DI CATANZARO

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

Ufficio Fallimenti / Procedure Concorsuali

Procedimento iscritto al R.G. n. 1/2021 Accordo di composizione della crisi

Debitore: [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Gestore della crisi: Dott.ssa Sara ROPERTI (O.C.C.: Camera di Commercio di Catanzaro)

§§§

Il Giudice designato, dott. Paolo Pirruccio
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21/09/2022;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi con i
debitori depositata da [REDACTED], rappresentata e difesa
dall'Avv. Erminia Critelli;

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI [art. 12 L. n. 3/2012]

Rilevato che con ricorso depositato in data 08/07/2021,
[REDACTED], artigiana, trovatasi in una situazione di
sovraindebitamento, ha proposto un accordo di composizione
della crisi ai sensi degli artt. 6 e segg. della legge n. 3/2012;

letta la relazione, allegata al ricorso, redatta dalla Dott.ssa
Sara Roperti, iscritta all'Ordine dei O.D.C.C. di Lamezia Terme,
nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Catanzaro,
quale professionista incaricato ad assolvere alle funzioni di
Gestore della crisi (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012);

vista la relazione integrativa depositata dal Gestore della crisi
in data 12/01/2022;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo di
composizione della crisi depositata dal Gestore della crisi in data
17/05/2022 nella quale si dà atto che i creditori favorevoli
all'accordo rappresentano il 91,15% dei crediti spettanti ai
creditori aventi diritto di voto (avendo espresso voto contrario
soltanto l'[REDACTED]), sicché risulta ampiamente raggiunta la
percentuale (60 per cento) richiesta dall'art. 11, comma 2, della
legge n. 3/2012;

ritenuto che la doglianza di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (creditore ipotecario per un importo di euro 113.841,19 che verrà soddisfatto in misura integrale mediante la corresponsione della somma di euro 9.380,23 nonché di n. 150 rate mensili dell'importo di euro 700,00 cadauna, quindi non munito del diritto di voto), in ordine alla richiesta di modifica del piano affinché si preveda un numero di rate mensili inferiore a quelle ivi indicate, non appare determinante ai fini dell'omologazione atteso che l'alternativa liquidatoria non lascia ragionevolmente presumere una soddisfazione più celere di tale credito;

rilevato che anche le doglianze espresse dall'[REDACTED] in sede di manifestazione del voto contrario alla proposta di composizione della crisi non appaiono ostative all'omologazione dell'accordo;

rilevato, infatti, che non rileva che il credito per contributi IVS sia privilegiato (artt. 2753, 2778 e 2776 cod. civ.), atteso che l'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012 prevede testualmente che *«è possibile prevedere che i crediti **muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi**»*;

ritenuto che, nel caso di specie, pur essendo stato stimato il valore complessivo dei diritti reali nella somma di euro 286.500,00, si deve tuttavia precisare che vi è, in realtà, un unico immobile di piena proprietà della debitrice (di valore stimato pari a euro 205.000,00), sul quale però grava ipoteca in favore di [REDACTED] [REDACTED] odierno creditore cessionario), mentre sui restanti due immobili la debitrice è titolare del solo diritto di nuda proprietà, sicché, al di là degli astratti ed ottimistici valori di mercato, appare difficile ipotizzare l'incasso di somme corrispondenti a tali valori in ipotesi di liquidazione (atteso che la presenza di un usufruttuario rende oggettivamente poco appetibile l'immobile sul quale grava tale diritto di godimento);

rilevato che anche la doglianza relativa all'importo del credito sollevata [REDACTED] (indicato in euro 25.809,71 anziché euro 23.533,64) non appare fondata, atteso che dalla tabella riportata a pag. 2 delle osservazioni avanzate da [REDACTED] si evince che l'ultima cartella ivi elencata (quella di importo, peraltro, più cospicuo, pari a euro 5.414,14) non risulta essere stata neppure notificata alla debitrice (sicché la stessa non ne era evidentemente a conoscenza al momento della proposizione del ricorso), essendo stato il debito "formato" in data 23/04/2022 (quindi successivamente al deposito del ricorso);

rilevato che l'art. 12, comma 2, secondo periodo, della legge n. 3/2012 stabilisce che *«quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda»*;

ritenuto che, pertanto, la proposta sia ammissibile e che l'accordo debba essere omologato;

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al **R.G. n. 1/2021** Fall. / Acc. Comp. Crisi, così provvede:

- **omologa** l'accordo di composizione della crisi proposto dalla ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;

- **dispone** che l'Organismo di composizione della crisi risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

- **dispone**, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 3/2012, che il presente decreto di omologa venga pubblicato (con oscuramento dei dati sensibili), a cura del Gestore della crisi ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro (nella relativa sezione) e nel registro delle imprese.

Si comunichi a tutti i Procuratori costituiti, al Gestore della crisi ed all'O.C.C.

Li 22/09/2022

Il Giudice
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)